

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 “CONCA DI SORA”
SORA (Frosinone)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

N. 56 del 25 Ottobre 2018

OGGETTO:

**CONTENZIOSO CONSORZIO DI BONIFICA “CONCA DI SORA”/COMPAGNIA
ELETTRICA ITALIANA SRL. GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DINANZI AL
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. COSTITUZIONE E NOMINA
LEGALE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque ottobre presso la sede del Consorzio di Bonifica "Conca di Sora", via Santa Rosalia, 22

VISTE le leggi regionali del Lazio:

- 21 gennaio 1984 n. 4 " Norma in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica" e s.m.i;
- 7 ottobre 1994, n.50 " Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica" e s.m.i;
- 11 dicembre 1998 n. 53 " Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183";
- 10 agosto 2016, n. 12 " Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione Lazio " con particolare riferimento all'art. 11 " Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica" e successive modifiche e con riguardo al comma 3 del medesimo art. 11;

VISTO lo Statuto del Consorzio di bonifica "Conca di Sora";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 novembre 2017, n. T00199, con cui è stato nominato il dott. Riccardo Casilli quale Commissario Straordinario dei Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora";

RICHIAMATA la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 278/2015, depositata il 6 novembre 2015, con il quale, in accoglimento al ricorso in appello della CEI S.r.l. veniva così statuito: *"Il Tribunale Superiore delle Acque accoglie l'appello e condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora a pagare alla S.r.l C.E.I. le somme – complessivamente indicate dal C.T.U. per il periodo 1986 – 1998 in € 19.050,00 per la centrale Carnello; in € 115.260,00 per la centrale Riondino ed in € 112.480,00 per la centrale Valcatoio – in base ai prezzi unitari deliberati dal C.I.P.E. , da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sui relativi importi, dal 1986 al 1998, nonché a pagare le ulteriori somme dal 1999 fino alla sentenza di primo grado – gennaio 2005 – risultanti, per le medesime centrali, dall'applicazione dei prezzi unitari deliberati dal CIPE, indicati nella relazione del C.T.U. , da rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati. Condanna il Consorzio a rimborsare le spese dell'intero giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per diretti, € 7.000,00 per onorari ed € 700,00 per spese, oltre il rimborso delle spese di C.T.U. rimaste eventualmente a carico, le spese generali e gli accessori di legge; in € 15.000 per onorari del primo e del secondo giudizio di cassazione ed € 400,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; in € 10.000,00 per compensi dell'intero giudizio di appello ed € 400,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge";*

CONSIDERATO:

- che tale decisione veniva ritenuta dall'Ente censurabile ed illegittima per aver violato il giudicato interno, discendente dalle precedenti sentenze già intervenute, nonché per aver disatteso l'eccezione di prescrizione e per aver liquidato alla C.E.I. s.r.l. i danni successivi al 1998 in mancanza di qualsivoglia prova e con evidenti errori anche in punto di quantificazione del danno;
- che per tale motivo il Consorzio proponeva ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al fine di conseguire l'annullamento dell'anzidetta sentenza;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13195, pubblicata il 25 maggio 2018 che, accogliendo il primo motivo del ricorso, inerente l'eccezione della prescrizione quinquennale , ha cassato la sentenza impugnata, con un nuovo rinvio della causa dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

VISTO il ricorso per riassunzione di giudizio dinanzi al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche formulato dalla Compagnia Elettrica Italiana S.r.l., notificato in data 04/09/2018;

RITENUTO di affidare l'incarico per la tutela dei diritti del Consorzio all'Avv. Giovanni Galoppi dello Studio Legale Galoppi & Partners con sede in Roma, in quanto trattasi di legali ammessi al patrocinio dinanzi alle supreme magistrature ;

ACQUISITA la disponibilità dell'Avv. Galoppi all'esecuzione dell'incarico professionale come da nota del 17/10/2018, acquisita agli atti al prot. n. 2718;

VISTO il preventivo degli onorari inviato dal medesimo Avvocato per € 10.000,00 oltre spese generali 15%, Cassa e IVA per un totale di € 14.591,20;

DATO ATTO che tali parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 tenuto conto dei minimi tabellari, spese generali ed oneri di legge;

RICHIAMATO l'art. 17 del D. Lgs n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii.

RILEVATO che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D. Lgs il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato, Comm. Speciale, del 3 agosto 2018 in ordine all'affidamento dei servizi legali;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

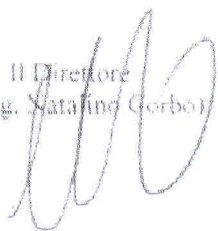
- di costituirsi nel ricorso per riassunzione presentato dalla Compagnia Elettrica Italiana S.r.l. dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- di delegare a tal fine l'Avv. Giovanni Galoppi dello Studio Legale Galoppi & Partners a rappresentare e difendere l'intestato Consorzio nel giudizio anzidetto, eleggendosi domicilio nello studio del medesimo in Roma, Via Sistina 42;
- di approvare il preventivo degli onorari inviato dal medesimo Avvocato di € 10.000,00 oltre 15% spese generali, cassa e IVA 22%;
- di impegnare al capitolo A 0305 "Spese legali, notarili,..." del corrente bilancio di previsione la somma complessiva di € 14.591,20.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 4/1984 e s.m.i.

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste secondo le modalità di legge.

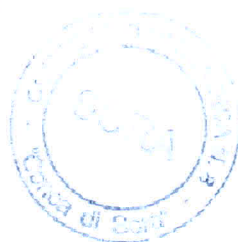
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Riccardo Castelli)

Il Direttore
(Ing. Natalino Corbo)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 2 del " Regolamento di Contabilità " approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2005, n. 3,



Il Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Musilli Angela)

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal **29 OTT 2010**
- 5 NOV. 2010



Il Responsabile
(Dott.ssa Angela Mursilli)